

# Regolamento per la gestione del Patrimonio della Fondazione CRT

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO**  
**della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino**

Aggiornato ad aprile 2013

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE CRT

## Indice

- Art.1 Ambito di applicazione
- Art.2 Il patrimonio
- Art.3 Obiettivi e criteri di gestione del patrimonio
- Art.4 Ambiti d'azione e responsabilità
- Art.5 Comitato Investimenti
- Art.6 Attività eleggibili
- Art.7 Modalità di gestione del patrimonio
- Art. 8 La gestione diretta
- Art.9 La gestione indiretta
- Art.10 Criteri di selezione dei gestori
- Art.11 Risultati gestionali

## **Articolo 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (di seguito "Fondazione CRT" o "Fondazione") specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti d'azione e le responsabilità, definisce le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria.

## **Articolo 2**

### **Il patrimonio**

1. Il Patrimonio della Fondazione, strumentale ai fini erogativi, può essere immobilizzato e non immobilizzato.
2. Esso può essere costituito da:
  - a. Attività finanziarie:
    - partecipazione nella società bancaria conferitaria;
    - attività finanziarie conferite in gestione ad operatori esterni;
    - attività finanziarie gestite in via diretta dalle strutture della Fondazione;
    - altre attività.
  - b. Attività immobiliari:
    - attività strumentali;
    - altre attività.
  - c. Altre attività Patrimoniali

## **Articolo 3**

### **Obiettivi e criteri di gestione del patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
2. I criteri di gestione patrimoniale e finanziaria sono definiti nel rispetto della normativa di settore, assumendo, quali obiettivi prioritari, la conservazione del valore economico e il conseguimento di una redditività coerente con l'attività istituzionale.

## **Articolo 4**

### **Ambiti d'azione e responsabilità**

1. Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo:
  - le indicazioni delle strategie di larga massima di impiego del patrimonio;
  - gli investimenti o disinvestimenti che riguardano singolarmente più del 5% del patrimonio finanziario lordo di tasse determinato a valore di mercato al 31 dicembre

dell'anno appena concluso e comunque eccedenti complessivamente il limite annuo del 10% del patrimonio come sopra definito;

- le decisioni che comportino una riduzione della partecipazione in UniCredito Italiano al di sotto del 10%, 7,5%, 5% e 2%.

2. Tutti gli altri atti di gestione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso d'urgenza, o quando lo richiedano ragioni d'efficacia e d'efficienza, il Presidente potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

## **Articolo 5**

### **Comitato Investimenti**

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Investimenti definendone composizione, competenze e modalità operative nell'ambito dei poteri di cui all'art. 18, comma 2, lettera h) del vigente Statuto.

## **Articolo 6**

### **Attività eleggibili**

1. Le attività in cui il patrimonio della Fondazione può essere investito sono rappresentate dai seguenti valori, quotati e non quotati, espressi in Lire, in Euro o in altre valute di Stati aderenti all'OCSE:

- strumenti di mercato monetario;
- strumenti di mercato mobiliare;
- strumenti di raccolta (fondi comuni mobiliari aperti o chiusi; fondi comuni immobiliari; titoli emessi da enti di gestione fiduciaria; sicav; altri prodotti);
- strumenti per l'acquisizione di partecipazioni in società;
- contratti di finanza derivata e strumenti per la copertura o la gestione del rischio di investimento, di tasso, di cambio;
- altri strumenti finanziari.

Il patrimonio potrà inoltre essere investito, come per legge, in immobili strumentali.

## **Articolo 7**

### **Modalità di gestione del patrimonio**

1. La gestione del patrimonio della Fondazione può avvenire sia in forma diretta, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari autorizzati.

## **Articolo 8**

### **La gestione diretta**

1. La struttura della gestione interna per la gestione del patrimonio è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione.

## **Articolo 9**

### **La gestione indiretta**

1. La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari autorizzati, i gestori, scelti con procedure trasparenti ed imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.
2. La struttura della gestione esterna è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione.

## **Articolo 10**

### **Criteri di selezione dei gestori**

1. La selezione dei gestori avviene considerando gli elementi ed i parametri di prestazione di seguito riportati, ciascuno dei quali caratterizzato da un fattore di ponderazione, definito tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, dipendente dalla specifica rilevanza:
  - assetto della società;
  - solidità della società;
  - struttura organizzativa e risorse dedicate;
  - massa di risparmio gestita per conto terzi;
  - distribuzione della tipologia di clientela;
  - stabilità della clientela istituzionale;
  - risultati di gestione;
  - processi gestionali;
  - metodologia di reporting e trasparenza dei risultati;
  - prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.
2. Le informazioni fornite da ogni gestore vengono riclassificate alla luce dei fattori di ponderazione fissati, in modo da ottenere valutazioni comparabili.

## **Articolo 11**

### **Risultati gestionali**

1. Il Consiglio di Amministrazione relaziona in merito all'attività gestionale, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Indirizzo.